

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1618

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AULETA, BELLOCCHIO, BRUZZANI, DI PIETRO, POLIDORI, ROMANI,
UMIDI SALA, SERRA, SOLAROLI, PASCOLAT, NOVELLI, PELLICANI**

Presentata il 7 ottobre 1987

**Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente
l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti
dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino
fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa sui registratori di cassa emanata con la legge 26 gennaio 1983, n. 18, e con i successivi decreti di attuazione, importante per aver individuato nuove forme di verifica fiscale nel settore commerciale, risulta di fatto concepita per il commercio tradizionale e non anche per imprese medio-grandi organizzativamente più complesse.

L'obbligo di emettere lo scontrino fiscale mediante speciali registratori di cassa ha rappresentato una novità per molti piccoli esercenti, con implicazioni indubbiamente positive anche in termini di ammodernamento. Rischia invece di penalizzare sotto vari aspetti gli operatori che utilizzano già da tempo su larga scala i registratori e che stanno adot-

tando oggi forme di innovazione tecnologica per meglio rispondere alle esigenze di maggior produttività che si manifestano nella distribuzione italiana.

Alcune disposizioni contenute nella disciplina vigente risultano infatti non sempre compatibili con i processi di informatizzazione in atto in molte imprese commerciali.

La garanzia fiscale introdotta con la legge n. 18 del 1983 è duplice:

a) da una parte si ha l'obbligo di conservare per anni la documentazione relativa alle cessioni effettuate;

b) dall'altra, onde consentire una ulteriore verifica, sono prescritti alle casse apparecchi in grado di produrre ed immagazzinare tutti i dati relativi ai corrispettivi delle cessioni.

Entrambe le cautele, se ben sopportabili in termini di costi di gestione per imprese con fatturati contenuti, rappresentano un forte deterrente all'innovazione tecnologica per aziende medio-grandi.

Si è pertanto verificata, per queste aziende, una ingente crescita dei costi legati alla conservazione delle enormi masse cartacee prodotte.

Inoltre, poiché gli apparecchi utilizzati alle casse devono essere dotati di « memorie sigillate inamovibili », si rende assai difficoltoso e costoso l'utilizzo di una strumentazione più complessa, in grado di convogliare tutti i dati e gli elementi relativi alle vendite verso un centro esterno, dove risiedano le funzioni di elaborazione, e dal quale ritornino gli impulsi elaborati, necessari per la stampa degli scontrini.

L'attuale normativa risulta così estremamente restrittiva, in quanto le garanzie fiscali ricadono tutte sull'apparecchio presente alla cassa. Si impedisce, in sostanza, che le funzioni di elaborazione e/o di memorizzazione dei dati fiscali possano, al pari delle altre funzioni, essere distribuite in un sistema più ampio, al di fuori del « corpo » del misuratore.

Data la rapidissima evoluzione nel campo delle attrezzature elettroniche, appare deleteria la prescrizione di dettagli tecnici e costruttivi. Essa va invece sostituita con cautele fiscali di tipo logico-procedurale, in presenza ovviamente di altri adempimenti, quali la tenuta della contabilità ordinaria.

In linea più generale la previsione di specifiche fisiche per i terminali impedisce l'utilizzo pieno dei risultati che la tecnologia può offrire attualmente, anzi richiede una progettazione *ad hoc* che quanto meno implica forti costi aggiuntivi.

La distribuzione commerciale italiana si trova così a non poter usufruire delle apparecchiature elettroniche che, utilizzate in tutto il mondo, presentano caratteristiche tecnologiche e costi di acquisizione più vantaggiosi. Dovrà invece adot-

tare, qualora i produttori si adeguassero ai vincoli normativi, sistemi realizzati in piccole serie, più costosi, meno flessibili e quindi meno rispondenti alle esigenze organizzative e gestionali del commercio moderno.

La presente proposta di legge mira a superare i richiamati limiti in materia di conservazione dei documenti prodotti, di manutenzione delle apparecchiature e di vincoli per l'utilizzazione di sistemi integrati di elaborazione dei dati nell'attività di vendita al dettaglio.

L'articolo 1 della proposta di legge, aggiungendo dei commi all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, consente alle imprese commerciali che operano con più punti di vendita dotati ciascuno di almeno tre registratori di cassa, di richiedere l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione in modo tale da riunire in un unico luogo più apparecchi non funzionanti e far compiere le operazioni tecniche di ripristino nell'ambito di interventi periodici sul parco macchine.

Gli articoli 2 e 3 della proposta di legge aggiungono due articoli dopo l'articolo 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Nell'articolo 4-bis si propone di consentire ai soggetti non ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, di rilasciare lo scontrino fiscale mediante l'uso di terminali elettronici non approvati preventivamente purché siano osservati gli adempimenti e le procedure indicati. L'ultimo comma stabilisce che il credito di imposta previsto all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, non spetta ai soggetti che si avvalgono della facoltà introdotta dallo stesso articolo.

Nell'articolo 4-ter, al fine di evitare oneri eccessivi agli operatori, si propone di ridurre i tempi di conservazione obbligatori dei supporti cartacei prodotti.

L'articolo 4 della proposta di legge, al fine di un coordinamento delle disposizioni in essa contenute con quelle in vigore, prevede l'emanazione di un decreto del Ministero delle finanze in sostituzione dei decreti già adottati.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso di mancato o irregolare funzionamento o di necessità di manutenzione dei misuratori fiscali, i soggetti che svolgono la loro attività in due o più esercizi in ciascuno dei quali siano regolarmente installati almeno tre misuratori fiscali possono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983, richiedere l'intervento dell'impresa tenuta alla manutenzione anche non immediatamente, purché al momento in cui si renda necessario, il misuratore sia messo fuori servizio e le operazioni siano effettuate mediante l'utilizzazione degli altri misuratori fiscali funzionanti.

In tal caso non è obbligatoria la distinta annotazione su apposito registro dei corrispettivi prescritta dall'articolo 11 del citato decreto 23 marzo 1983.

Ai fini dell'intervento tecnico è consentito il trasferimento dei misuratori al di fuori dell'esercizio purché accompagnati da idonea documentazione determinata con i decreti del Ministro delle finanze di cui al precedente quinto comma ».

AR. 2.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Per le cessioni e le somministrazioni indicate al precedente articolo 1, effettuate dai soggetti obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'obbligo di rilascio dello scon-

trino fiscale può essere assolto mediante l'uso di terminali elettronici, come definiti al punto 0. 3 dell'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983, non approvati preventivamente purché siano osservate le disposizioni dei successivi commi 2, 3 e 4.

2. Nei termini indicati dall'articolo 13 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 devono essere comunicati al competente ufficio IVA il numero ed il tipo di terminali elettronici installati in ogni punto di vendita, nonché le caratteristiche del collegamento con le unità di elaborazione separate e l'ubicazione di queste ultime.

3. La comunicazione deve inoltre contenere la dichiarazione sottoscritta che i documenti prodotti mediante i terminali sono rispondenti a quanto previsto alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del successivo comma 4. Copia della comunicazione timbrata dall'ufficio IVA, deve essere conservata in ogni punto di vendita interessato e deve essere esibita agli organi accertatori, i quali verificano la conformità degli apparecchi utilizzati agli elementi contenuti nella comunicazione stessa.

4. Per le operazioni previste all'articolo 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 i documenti prodotti dai terminali devono avere le seguenti caratteristiche:

a) lo scontrino fiscale deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) dicitura « scontrino fiscale »;
- 2) numero di matricola o, se mancante, numero di identificazione del terminale;
- 3) numero di partita IVA dell'emittente e ubicazione dell'esercizio;
- 4) numero progressivo e data di emissione;
- 5) corrispettivi specifici e ammontare complessivo dell'operazione, anche senza distinzione per aliquota, e, distintamente, ammontare dei corrispettivi in tutto o in parte non riscossi;

b) lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, oltre le indicazioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera *a)*, il numero progressivo e la data, l'ammon-

tare complessivo dei corrispettivi del giorno e quello relativo ad ogni altro dato indicato nello scontrino fiscale e distintamente, i corrispettivi non riscossi, il numero degli scontrini emessi ed il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri;

c) nel giornale di fondo devono risultare, anteriormente alla emissione del primo scontrino del giorno, le indicazioni di cui al numero 2) della lettera a) nonché, all'atto della stampa di ciascuno scontrino, le indicazioni di cui ai numeri 4) e 5) della stessa lettera a) e, all'atto della stampa dello scontrino di chiusura, i dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno ed il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri di cui alla precedente lettera b).

5. Sia lo scontrino di chiusura giornaliera che il giornale di fondo possono essere prodotti, presso il punto di vendita, anche in tempo differito, da un'unica stazione di stampa collegata all'unità separata di elaborazione.

6. Gli scontrini fiscali erroneamente emessi e non ancora rilasciati possono essere annullati mediante idonea annotazione, anche della relativa casuale, sullo stesso documento che va comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliera. Al fine di rettificare automaticamente i totali da riportare sullo scontrino di chiusura giornaliera è consentita l'emissione di scontrini di rettifica di importo negativo, corrispondente a quello degli scontrini annullati o all'importo di altre eventuali correzioni giustificate da comprovati motivi. Gli scontrini rettificati devono essere conservati unitamente al relativo scontrino di chiusura giornaliera.

7. Il credito di imposta di cui all'articolo 3 non spetta per l'acquisto dei terminali elettronici indicati nel comma 1 del presente articolo ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 4-bis della legge 26 gennaio 1983, n. 18, aggiunto dall'articolo

2 della presente legge, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-ter. — 1. Gli scontrini di chiusura giornaliera e gli altri supporti cartacei previsti dalla presente legge, ad eccezione del giornale di fondo, devono essere conservati per due anni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale. Il giornale di fondo deve essere conservato per centotanta giorni a decorrere dalla data dell'ultima operazione ivi riportata ».

ART. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del coordinamento con le sue disposizioni, con decreto del Ministro delle finanze sono sostituiti i decreti di attuazione della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.